

Dott. Proc. ANTONIO DI LIZIA

NOTAIO

Potenza - Piazzale Don Uva, 1 Tel. 0971/444777

adilizia@notariato.it - studio@notardilizia.it

www.notardilizia.it



===== Allegato A) al n. 26023 di Racc. =====

===== STATUTO DELLA FONDAZIONE =====

"FONDAZIONE LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS"

===== Capo I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA =====

===== Art. 1 =====

===== Costituzione =====

È costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della **"FONDAZIONE LUCIANA BLASI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS"** è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

===== Art. 2 =====

===== Sede - Delegazioni - Uffici =====

La sede legale della Fondazione è fissata in Potenza alla Via Parma n. 15.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

===== Art. 3 =====

===== Finalità e Scopo =====

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano nell'ambito del territorio regionale (Regione Basilicata).

In particolare la Fondazione per onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo di LUCIANA BLASI promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dell'accoglienza, contro l'emarginazione e la solitudine delle persone.

Per la realizzazione di queste finalità la Fondazione si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività: =====

- istruzione per contrastare la devianza della sub-cultura dell'egoismo ed il rischio di emarginazione sociale delle persone sole con iniziative, attività, pubblicazioni, e percorsi didattici rivolti ad alunni di scuole di ogni ordine e grado; =====

- sviluppo di una cultura dell'accoglienza anche promuovendo analisi e ricerche per diffondere la conoscenza dei fenomeni dell'abbandono e dell'emarginazione, in tutte le loro manifestazioni e le azioni di contrasto sviluppate dallo Stato e dalla società; =====

- istruzione, tramite iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi didattici rivolti ad alunni di scuole di ogni ordine e grado, al fine di arginare il rischio di emarginazione sociale delle persone sole e, di conseguenza promuovere uno stile di vita basato sull'empatia, sulla partecipazione sociale e lontano da atteggiamenti egoistici. =====

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori e dei partecipanti e di terzi. =====

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti. =====

La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. =====

la Fondazione dovrà promuovere programmi di formazione e di ricerca, anche in collaborazione con consolidate realtà universitarie, per lo sviluppo delle finalità, nonchè mettere a disposizione premi o borse di studio destinati a giovani particolarmente meritevoli e bisognosi di sostegno economico ed adottare una serie di iniziative che comprendono, in tutte le possibili forme, quanto dovesse ritenersi utile per lo sviluppo della cultura dell'accoglienza, contro l'emarginazione e la solitudine delle persone. =====

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite all'articolo 3 dello Statuto. =====

===== Art. 4 =====


===== Attività strumentali, accessorie e connesse =====

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro: =====

a) organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche; =====

b) istituire borse di studio rivolte a soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale; =====

c) sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) funziona-



- li ai fini istituzionali; =====
- d) contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione; =====
 - e) stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con organizzazioni, istituzioni ed enti impegnati nella lotta contro l'abbandono e la solitudine; =====
 - f) formazione per promuovere e diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'educazione alla cittadinanza, metodologie, strumenti e materiali con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi rivolti a formatori, educatori, docenti e ad operatori di scuola di ogni ordine e grado; =====
 - g) avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini sociali; =====
 - h) istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, scuola, enti locali ed altre istituzioni per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi associativi; =====
 - i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
 - l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; =====
 - m) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; =====
 - n) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====
 - o) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet; =====
 - p) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====
- La Fondazione potrà svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Basilicata. =====
- La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali che costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali. =====

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. =====

===== Art. 5 =====

===== Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e in sede di atto costitutivo dai Partecipanti Fondatori, ovvero, successivamente, da altri partecipanti; =====
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; =====
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; =====
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. =====

===== Art. 6 =====

===== Fondo di gestione =====

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5; =====
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione; =====
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti; =====
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

===== Art. 7 =====

===== Durata =====

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato. =====

Essa si scioglierà in caso di: =====

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione; =====
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi; =====
- c) deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto; =====
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per ol-

tre un anno. =====

===== Capo II - MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

===== Art. 8 =====

===== Membri della Fondazione =====

I membri della Fondazione si dividono in: =====

- Fondatori Promotori detti anche Promotori; =====
- Fondatori Partecipanti; =====
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti. =====

===== Art. 9 =====

===== Fondatori Promotori - Prerogative =====

Sono Promotori coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale. =====

I Fondatori Promotori designano propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. =====

===== Art. 10 =====

===== Fondatori Partecipanti =====

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche che conferiscono il capitale necessario alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. =====

===== Art. 11 =====

===== Partecipanti =====

Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. = La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. =====

===== Art. 12 =====

===== Partecipanti Esteri =====

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero. =====

===== Art. 13 =====

===== Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione =====



I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima. =====

===== Art. 14 =====

===== Esclusione e recesso =====

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Promotori, con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; =====
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione; =====
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione; =====
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. =====

===== Art. 15 =====

===== Organi della Fondazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente e Vicepresidente; =====
- il Direttore Generale; =====
- il Comitato Scientifico; =====
- il Revisore dei Conti; =====
- l'Organo di Controllo =====
- l'Assemblea Generale; =====
- l'Assemblea dei Promotori e l'Assemblea dei Partecipanti. =

Tutte le cariche sono, di norma, gratuite. =====

E' facoltà dell'Assemblea generale prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali. =====

In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017. =====

L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. =====

=====
Art. 16
=====

=====
Consiglio di Amministrazione
=====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di sette. =====

La sua composizione sarà la seguente: =====

a) la maggioranza dei membri sono nominati dall'Assemblea Generale tra una rosa di candidati designati dai Fondatori Promotori; =====

b) la minoranza e fino ad un massimo di due sono nominati dall'Assemblea Generale e vengono scelti tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori Partecipanti. =====


I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. =====

In particolare provvede a: =====

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; =====
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina; =====
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione; =====
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti; =====
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico; =====
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione; =====
- 8) nominare i componenti del Comitato Scientifico; =====



- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto; =====
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; =====
- 11) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico; ==
- 12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; =====
- 13) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. =====

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori. =====
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. =====

===== Art. 17 =====

===== Convocazione e quorum =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni =====
di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. =====

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. =====

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione: =====

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; =====



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale. =====

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. =====

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017. =====

===== Art. 18 =====

===== Presidente =====

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri designati dai Fondatori Promotori dal Consiglio di Amministrazione stesso, avendo cura, per quanto possibile, di sceglierlo tra i Fondatori Promotori persone fisiche familiari di LUCIANA BLASI, e in via successiva, i suoi discendenti, i discendenti di questi ultimi e così via di discendente in discendente fino all'estinzione della Fondazione. =====

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. =====

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. =====

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. =====

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. =====

===== Art. 19 =====

===== Direttore Generale =====

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. =====

Egli, in particolare: =====

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; =====

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. =====

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere,

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

===== Art. 20 =====

===== Comitato Scientifico =====

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. =====

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnicoconsultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. =====

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce =====

su convocazione del Presidente della Fondazione. =====
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. =====

===== Art. 21 =====

===== Revisore dei Conti =====

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. =====

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato. =====

===== Art. 22 =====

===== Organo di Controllo =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117/2017. =====



=====
Art. 22 bis
=====

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

? a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

? alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

? alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

=====
Art. 23
=====

Assemblea Generale, Assemblea dei Promotori e Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, sia Fondatori che Partecipanti, che prendono parte alla Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, Promotori e Partecipanti, che sottoscrivono il presente atto.

L'assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Parteci-

panti che hanno aderito alla fondazione. =====
Entrambe le assemblee, seppur separate, adottano lo stesso
modello di funzionamento regolato dai successivi articoli. ==

===== Art. 24 =====

===== Assemblee: attribuzioni =====

L'assemblea Generale decide la programmazione delle attività
da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di even-
ti straordinari. =====

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti: =====

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; =====
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del
revisore dei conti; =====
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale della Fonda-
zione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari
settori di sua competenza; =====
- d) deliberare l'ammontare dei compensi degli amministratori; =
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministra-
zione o da almeno un terzo degli associati. =====

===== Art. 25 =====

===== Assemblee: quorum costitutivi =====

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappre-
sentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli as-
sociati aventi diritto al voto. =====

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di se-
conda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fis-
sato per la prima convocazione. =====

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. =====


===== Art. 26 =====

===== Funzionamento delle Assemblee =====

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale sia
ordinaria sia straordinaria tutti i Fondatori o i Partecipan-
ti regolarmente iscritti. =====

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o me-
diante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti con-
dizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo ver-
bale: =====

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-
re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-
re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione; =====
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono esse-
re oggetto di verbalizzazione; =====
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-



smettere documenti. =====

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Fondazione ed è organo sovrano della Fondazione stessa. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente =====
o persona designata dall'Assemblea. =====

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante. =====

===== Art. 27 =====

===== Assemblee: quorum deliberativi =====

L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega. L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente. =====

L'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti, le quali operano con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi e le medesime regole di funzionamento dell'Assemblea Generale costituiscono gli organi all'interno dei quali si prendono le decisioni interne alle categorie dei Fondatori o dei Partecipanti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, che pregiudicano i diritti di una delle due Categorie di Fondatori e Partecipanti, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Le decisioni intorno alla nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda la maggioranza assoluta dei presenti. =

===== Art. 28 =====

===== Trasparenza =====

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web: =====

- i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione; =====
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 euro, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; =====
- l'elenco dei Fondatori Promotori e Partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della Fondazione; =====
- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi

e patrimoniali, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. =====

Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte; =====

- gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti nonché ai fondatori; =====

- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate. =====

===== Art. 29 =====

===== Gestione delle risorse =====

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di 5 (cinque) a 1 (uno). =====

===== CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO =====

===== Art. 30 =====


===== Esercizio finanziario =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. =====

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =====

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. =====

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione



precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. =====

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017. =====

===== Art. 31 =====

===== Scioglimento ed Estinzione =====

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, o sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. =====

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. =====

La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. =====

===== CAPO IV - RINVIO E RICONOSCIMENTO =====

===== Art. 32 =====

===== Clausola di rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili. =====

===== Art. 33 =====

===== Obblighi in attesa del riconoscimento =====

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. =====


I membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, =====

insieme ai Fondatori per ottenere dalle competenti autorità amministrative il riconoscimento della personalità giuridica. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i Fondatori e i membri del Consiglio di amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento. =====

Ove per qualsiasi causa non si ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione verranno restituiti a Fondatori e Partecipanti mediante la risoluzione del presente atto costitutivo. =====

FIRMATO: Antonio Greco, Francesca Liscio teste, Addolorata Nardiello teste, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo =====

Copia di facciate 23 conforme
all'originale rilasciata il 6.5.2019



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the circular notary seal. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "ANTONIO DI LIZIA" at the top and "NOTAIO IN POTENZA" at the bottom. The inner border contains the text "FU TEODORICO". The center of the seal features a heraldic emblem, likely the coat of arms of the town of Potenza.